

Beni culturali e paesaggistici

3 Marzo 2011

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 2011 è stato pubblicato il DPCM 22 dicembre 2010, n. 271 recante i procedimenti amministrativi del Ministero dei beni culturali aventi durata non superiore a novanta giorni, in sostituzione dei termini fissati con il DM 495/1994.

Con l'emanazione di questo provvedimento - che segue il DPCM 231/2010 recante i procedimenti del Ministero aventi durata superiore a novanta giorni - si completa il quadro dei nuovi termini dei procedimenti di competenza del Ministero dei beni culturali, in attuazione di quanto previsto dall'art. 2 della Legge 241/1990, come modificato da ultimo dalla Legge 69/2009.

La Legge 69/2009, infatti, ha apportato importanti modifiche alla Legge 241/1990 per ridurre i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi ed assicurare l'effettività del loro rispetto da parte delle amministrazioni.

In particolare la Legge 69/2009 ha sostituito integralmente l'art. 2 della Legge 241/1990 il quale, in tema di conclusione del procedimento amministrativo, stabilisce ora che i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro trenta giorni (anziché novanta), a meno che con appositi regolamenti siano individuati termini diversi, comunque non superiori a novanta giorni. In caso di particolare complessità dell'istruttoria o per la natura degli interessi pubblici in gioco, è possibile stabilire termini superiori a novanta giorni ma comunque non superiori a centottanta giorni. Premesso che in generale i termini elencati nell'Allegato del DPCM 271/2010 vengono notevolmente ridotti rispetto al passato, si segnalano i seguenti procedimenti:

- concessione per l'esecuzione di ricerche archeologiche su immobile altrui ai sensi dell'art. 89, comma 1 del D.Lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" - 90 giorni (prima 210 giorni);
- autorizzazione all'esecuzione di ricerche archeologiche su immobile proprio ai sensi dell'art. 89, comma 5 del D.Lgs. 42/2004 - 90 giorni (prima 120 giorni);
- approvazione dei piani paesaggistici in via sostitutiva, limitatamente ai beni paesaggistici ai sensi dell'art. 143, comma 2 del D.Lgs. 42/2004 - 60 giorni;
- rilascio del parere vincolante su domande di autorizzazione paesaggistica in sanatoria ai sensi dell'art. 182, comma 3 ter del D.Lgs. 42/2004 e dell'art. 1, commi 37 - 39 della Legge 308/2004 cd. "condono paesaggistico" del 2004 - 90 giorni.

[In allegato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2010, n. 271](#)

24-ALLEGATO 6.pdf [Apri](#)

24-ALLEGATO 5.pdf [Apri](#)

24-ALLEGATO 4.pdf [Apri](#)

24-ALLEGATO 3.pdf [Apri](#)

24-ALLEGATO 2.pdf [Apri](#)

24-ALLEGATO 1.pdf [Apri](#)